



ISTITUTO COMPRENSIVO MIRAMARE

Codice M.I.U.R. – RNIC805001

Via Pescara, 33 47924 – RIMINI MIRAMARE (RN)

Tel: 0541-370357 Fax: 0541-372039 Cod. Fisc. 91069420403

E-Mail: mic805001@istruzione.it PEC: mic805001@pec.istruzione.it

<https://www.icmiramare.it/>

ISTITUTO COMPRENSIVO - "MIRAMARE"-RIMINI
Prot. 0018083 del 18/12/2024
I-1 (Uscita)

Ai genitori e ai docenti
Degli alunni delle classi 4^a e 5^a
Scuola Primaria
Ai docenti e ai genitori degli alunni
Scuola Secondaria
All'albo
Agli atti
Ad Amministrazione Trasparente
Sezione Disposizioni generali-
Atti generali

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO E ALLEGATO CON PROTOCOLLO E VADEMECUM

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 7 del 20/11/2024
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 48 del 17/12/2024

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di Corresponsabilità dei genitori e dei docenti" e successive modifiche/integrazioni;
- Nota M.I.M n. 5274 del 11 luglio 2024 recante "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo d'istruzione";
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- Direttiva MIUR n.1455 del 10 novembre 2006;

- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- “Dichiarazione dei diritti in Internet” del 14 luglio 2015;
- Legge n.71 del 29 maggio 2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- Aggiornamento MIUR dell’ottobre 2017 alle “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”;
- Direttiva MIUR n. 18 del 13 gennaio 2021 recante “Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo”;
- Artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;
- Artt. 2043-2047-2048 Codice civile;
- Legge n. 70 del 17 maggio 2024 recante “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”;
- “Regolamento di disciplina” dell’IC MIRAMARE;
- “Patto educativo di Corresponsabilità” dell’IC MIRAMARE approvato dal Consiglio di Istituto in data 4/09/2024 con delibera n. 6;

Questo Regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità.

PREMESSA

Il presente Regolamento evita deliberatamente di usare la parola “bullo” preferendo piuttosto la parola “autore di atti di bullismo” perché ritiene che, in questa fascia d’età, le prime vittime della prepotenza siano chi la compie. Inoltre ritiene che le classificazioni non aiutino il necessario processo di consapevolezza e di crescita che ciascuno alunno intraprende all’interno della scuola con l’aiuto del dialogo e l’ascolto degli insegnanti. Considerata la natura sociale del bullismo e della sua variante digitale (Cyberbullismo) è necessario che la scuola, in quanto comunità educante che si occupa della crescita di ciascun ragazzo, si ponga come luogo di costruzione di un’etica civile e sociale attraverso la quale ciascun alunno possa maturare il senso e il valore del rispetto per sé e per gli altri. Perché l’azione della scuola sia efficace, è necessario che al contrasto del bullismo si dedichino tutti gli attori coinvolti. Lo scopo del presente Regolamento è proprio quello di impegnare ciascuno al rispetto del proprio ruolo nel complessivo e collettivo contributo di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Art. 1

Con il termine "**bullismo**" si intende l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni (L. 70 / 2024).

Rispetto ad altre forme di aggressione o di violenza, il bullismo si caratterizza per la presenza simultanea di tre elementi:

- **intenzionalità:** il comportamento **dell'autore di atti di bullismo** intende arrecare *intenzionalmente* danno all'altra persona;
- **ripetizione:** l'atteggiamento aggressivo nei confronti della vittima *si ripete nel tempo*;
- **squilibrio di potere:** la vittima non riesce a difendersi perché l'autore di atti di bullismo è più forte della

vittima (anche sul piano emotivo e/o sociale).

Con il termine **cyberbullismo** si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo" (art.1 L. 71/2017).

Art.2

Tutti gli alunni hanno il diritto a svolgere il proprio percorso di formazione e crescita all'interno di un ambiente di apprendimento sicuro e sereno. Contemporaneamente tutti gli studenti si impegnano ad avere un atteggiamento inclusivo e rispettoso nei confronti delle differenze.

Art. 3

Qualsiasi atto di bullismo o cyberbullismo all'interno dell'Istituto è ritenuto deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente. Atti e condotte riconducibili a bullismo o cyberbullismo sono citati nella Premessa del presente Regolamento e sono sanzionate secondo quanto stabilito dal "Regolamento delle sanzioni disciplinari" di questo Istituto.

Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo e in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es.:messaggi offensivi inviati di notte dal pc di casa, ecc.), se conosciute dagli operatori scolastici (docenti, Dirigente) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il Patto di Corresponsabilità con la famiglia.

Art.4

Le pratiche riparative sono un insieme di strategie che hanno come finalità generale la ricostruzione del senso di comunità, sempre più compromesso e a rischio, attraverso la promozione di occasioni positive di benessere individuale e collettivo.

La scuola, in qualità di agenzia educativa, si pone come finalità generale la ricostruzione del senso di comunità attraverso la promozione della riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.

I principi dei percorsi di giustizia riparativa

La trasgressione è vista come evento relazionale (le persone sono al centro).

Si considera il danno concreto e/o emozionale fatto alle persone.

Si lavora sulla necessità di riparare il danno, anche "solo" simbolicamente.

Si assume la centralità dei bisogni e della partecipazione della/e vittima/e, offrendole ascolto e supporto, e della comunità coinvolta.

Nella riparazione si coinvolge con un ruolo attivo l'autore dell'azione scorretta attraverso attività utili a lei/lui e alla comunità scolastica, ricercando il massimo di consapevolezza e assunzione di responsabilità.

Si prevede un momento di incontro tra l'autore, la/le vittima/e e le persone della comunità coinvolta.

Art. 5

Nell'ambito della prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo, il **Dirigente scolastico**:

- individua all'interno al Collegio dei Docenti scolastico un *referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo* e un Team per la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo che lo supporti;

- coinvolge, nella prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo nell'ambito scolastico, in sinergia con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti per regole condivise di comportamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- vaglia eventuali proposte del/i docente/i referente/i e dei docenti di classe in merito all'attivazione di azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per fare acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- elabora, in collaborazione con il referente per il bullismo e il cyberbullismo e i membri del Team, nell'ambito dell'autonomia del proprio Istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto agli alunni coinvolti. I contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di Corresponsabilità educativa firmato dai genitori;
- indice bandi che garantiscano la presenza di uno sportello di ascolto psicologico nella scuola superiore di primo grado;
- nei casi più gravi, se si tratta di condotte reiterate o se le iniziative di carattere educativo adottate dalla scuola non hanno avuto esito positivo, il Dirigente deve rivolgersi alle autorità competenti.
- fornisce tramite il sito web della scuola le seguenti informazioni:
 - nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo;
 - contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'Istituto, PTOF, Patto di Corresponsabilità, Regolamento per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e-policy d'Istituto).

Art. 6

Nell'ambito della prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, la figura del **referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo**:

- coordina le azioni del *Team per la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo*;
- approfondisce, applica e condivide con i colleghi quanto indicato nel presente *Regolamento*, nel *Protocollo di azione* (Allegato 1) e nella normativa più aggiornata sull'argomento;
- propone azioni a supporto della prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano studenti, genitori e tutto il personale, anche in collaborazione con partner esterni alla scuola (servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze dell'ordine ecc.);
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con affiancamento di genitori e studenti;
- in caso di emergenza, interviene tempestivamente seguendo i passaggi del *Protocollo di azione* (Allegato 1), in collaborazione con il Dirigente, i colleghi, le famiglie ed eventualmente le forze dell'ordine;
- partecipa, insieme al Dirigente e allo psicologo, se presente, negli interventi che coinvolgano le famiglie o altri soggetti esterni;
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- si attiva ogni anno a dicembre per la somministrazione di questionari anonimi agli studenti finalizzati al monitoraggio dello stato di fatto. Scopo del monitoraggio è consentire una valutazione oggettiva dell'efficacia degli interventi attuati e suggerire eventuali approfondimenti e/o modifiche e strategie

d'azione;

- alla fine di ogni anno scolastico compila il questionario di ricognizione inviato dalla Piattaforma Elisa sui casi di bullismo o cyberbullismo.

Art. 7

Il Team antibullismo e per l'emergenza è costituito dal docente referente d'Istituto, dall'animatore digitale, dal/dai docenti referenti dei vari plessi, dal Dirigente e dallo psicologo scolastico. I componenti del Team:

- coordinano e organizzano attività di prevenzione;
- se informato di casi di bullismo/cyberbullismo, riferiscono al referente;
- collaborano con il Dirigente scolastico, coordinatore del Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo;
- intervengono nei casi acuti relativi al loro plesso, confrontandosi nell'ambito del Team;
- contribuiscono ad elaborare e/o revisionare il Regolamento d'Istituto per il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo e il documento di e-policy;
- intervengono come gruppo ristretto, composto da Dirigente, referente d'Istituto per il bullismo/cyberbullismo e psicologo, se presente, nelle situazioni reiterate e/o gravi di bullismo e cyberbullismo.

Art. 8

Nell'ambito della prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, **il Consiglio di Istituto**:

- approva il Regolamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative;
- facilita la promozione del Patto di Corresponsabilità tra scuola e famiglia.

Art. 9

Nell'ambito della prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, **il Collegio dei Docenti**:

- si confronta con i membri del Team per l'approvazione ed eventuale aggiornamento di un Regolamento per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo di Istituto condiviso;
- nomina annualmente un referente per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo e i membri del Team;
- all'interno del PTOF e del Patto di Corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate per la presa in carico delle situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, approva attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale anche in riferimento a quanto previsto dalla L.92/2019 e dal D.M. n. 183 del 7 settembre 2024 recante le "nuove Linee-guida di riferimento per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica";
- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (si vd. ad esempio quanto proposto sulla Piattaforma Elisa - www.piattaformaelisa.it).

Art. 10

Nell'ambito della prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, **il Consiglio di Classe e Interclasse**:

- pianifica attività finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la conoscenza, la riflessione, la presa di coscienza e il rispetto dei valori di convivenza civile (riconoscimento, espressione e regolazione delle emozioni proprie e altrui, riconoscimento delle proprie e altrui cornici culturali, ruolo degli spettatori passivi come potenziali protagonisti positivi);
- vigila affinché il presente regolamento venga rispettato;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- prende in carico la situazione in eventuali casi di bullismo e cyberbullismo e si confronterà con il referente di Istituto per l'analisi del caso;
- adotta attività di ascolto e di dialogo con il presunto autore di atti di bullismo evitandone l'isolamento e l'emarginazione e promuovendo la sua consapevolezza;
- crea situazioni in cui l'autore di atti di bullismo possa comprendere la propria azione e scusandosi con la vittima dei suoi atti, possa ricostruire un rapporto di amicizia o quantomeno di rispetto;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- registra nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero nell'ottica della giustizia riparativa, collaborazioni con psicologo e/o forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo e/o enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture);
- fa riferimento ai protocolli d'azione nel caso in cui ci siano episodi sospetti o conclamati di bullismo o cyberbullismo.

Art.11

Nell'ambito della prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, **il personale docente:**

- si impegna a svolgere attività didattiche di prevenzione universale;
- adotta attività di ascolto e di dialogo con il presunto autore di atti di bullismo evitandone l'isolamento e l'emarginazione e facilitando la sua consapevolezza;
- crea situazioni in cui l'autore di atti di bullismo possa comprendere la propria azione e scusandosi con la vittima dei suoi atti, possa ricostruire un rapporto di amicizia o quantomeno di rispetto;
- si impegna ad aggiornarsi attraverso la formazione specifica offerta dall'Istituto o da Enti esterni;
- si impegna a rispettare il Protocollo d'azione (Allegato 1);
- tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali e presunti episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli in via prioritaria al referente bullismo. Sarà cura del referente comunicare tali informazioni ai membri del/i Consiglio di classe coinvolto/i e al membro del Team di riferimento per il plesso coinvolto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva;
- un docente individuato all'interno del Consiglio di classe si impegna a verificare che gli alunni compilino il modulo di monitoraggio fornito dal referente.

Art. 12

Nell'ambito della prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, **i collaboratori scolastici:**

- svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione, ferme restando le responsabilità dei docenti;
- partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- segnalano in via preliminare al referente del Bullismo eventuali episodi o comportamenti anomali per l'analisi e le valutazioni del caso;
- se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo, lo faranno applicando le modalità previste dal Protocollo d'azione vd. Allegato 1 sezione "Linee guida per la gestione delle relazioni".

Art. 13

Nell'ambito della prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, **le famiglie**:

- sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa;
- collaborano con i docenti e con la scuola nella messa in atto di ogni misura di contrasto al bullismo e al cyber bullismo venga loro proposta;
- segnalano al coordinatore di classe eventuali o presunti episodi di bullismo o cyberbullismo;
- conoscono, condividono e firmano il patto di Corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento disciplinare d'Istituto, le misure prese dalla scuola e le potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo;
- sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute (vd. Allegato 1).

Art. 14

Nell'ambito della prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, **gli alunni**:

- conoscono il contenuto del presente Regolamento e le sanzioni/i provvedimenti disciplinari cui può andare incontro chi adotta comportamenti da bullo o da cyberbullo;
- si rivolgono ai loro docenti per segnalare comportamenti che ritengono offensivi e per avere consigli;
- sono coscienti del disvalore della condotta del bullo o del cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi mostra indifferenza o a chi all'interno del gruppo rafforza la condotta aggressiva;
- si impegnano ad imparare e a rispettare la netiquette e le regole basilari di rispetto degli altri quando sono connessi alla rete, facendo in particolare attenzione ai messaggi che inviano (email, sms, chat, ecc.);
- si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni online e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori nonché ogni forma di violenza e odio, in linea con l'art.13 comma 2 della Dichiarazione dei diritti di Internet;
- partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima.

Art. 15

Le sanzioni

L'Istituto considera come infrazioni da codice giallo e codice rosso i comportamenti accertati che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto dal Regolamento delle sanzioni disciplinari. Le sanzioni disciplinari che la scuola adotta mirano a far riflettere sulla gravità del fatto, e trasmettere il messaggio che tali fenomeni non sono in nessun caso accettati. Si precisa che *i provvedimenti disciplinari non hanno una finalità punitiva, ma sempre educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica* (art. 1 del Regolamento delle sanzioni disciplinari). A tale proposito si vedano anche gli artt. 5 e 5 bis del Regolamento delle sanzioni disciplinari (Giustizia riparativa). In quest'ottica **è fondamentale la collaborazione con i genitori**. È importante in particolare che le famiglie evitino di sottovalutare i fatti sminuendo le azioni di prepotenza, di bullismo o cyberbullismo come normali fenomeni facenti parti della crescita; al contempo si invitano le famiglie a distinguere i litigi fra pre adolescenti dagli atti di bullismo. A tale proposito si rimanda alle definizioni di legge e all'ALLEGATO 1 di questo documento.

L'alleanza tra adulti è determinante per contrastare simili atti.

Si ricorda in questa sede che ove la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi, o comunque inadeguatezza o debolezza educativa, la scuola può procedere alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune. Va considerato che ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es: *minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio*,

estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti “ sessuali”...) dei quali il Dirigente non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria. La minore età non sempre protegge dalle conseguenze penali del proprio comportamento.

Art. 16

Si riporta di seguito una sintesi sulla procedibilità penale nei confronti dei minori ed i comportamenti sanzionabili (alla data di emanazione del presente Regolamento) come da normativa vigente.

Fino al compimento dei 14 anni i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni: qualora essi commettano reati saranno i genitori a rispondere (sotto il profilo civile) delle loro condotte illegali. I minori con **un'età compresa tra i 14 e i 18 anni**, diversamente, possono essere penalmente imputabili nel caso in cui vengano considerati capaci di intendere e di volere al momento della commissione del reato. In quest'ultimo caso, se la responsabilità penale dovesse essere accertata, il minore andrà incontro a misure e provvedimenti che rispondono a principi di giustizia minorile adatti all'età del ragazzo.

In presenza di reato (commesso da **soggetti ultraquattordicenni**) è possibile presentare **denuncia** all'Autorità giudiziaria (o alla Questura, ai Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale. La legge 71/2017 (art. 7) aggiunge la possibilità di presentare al questore anche **istanza di ammonimento**: nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al questore un'istanza di ammonimento **nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta**. L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata il questore convocherà il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento, ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.

ALLEGATO 1

PROTOCOLLO D'AZIONE/VADEMECUM IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Quello che segue è un Protocollo d'azione in caso di atti di bullismo e cyberbullismo che offre una descrizione teorica del fenomeno e funge da vademecum e **procedura da seguire** nella gestione da parte della scuola di presunte azioni di bullismo e vittimizzazione avvenute all'interno dell'Istituto.

1) INTRODUZIONE: CARATTERI DEL BULLISMO E DEL CYBER BULLISMO

Il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, per cui affrontare il bullismo implica attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza attraverso un dialogo attento e continuo. Essere rispettati è un diritto, rispettare gli altri è un valore e un dovere che gli alunni dovrebbero acquisire nel corso della loro esperienza scolastica. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, accanto al bullismo, il fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso la rete, con il cattivo utilizzo dei vari social e l'uso degli smartphone. Per tale ragione, la scuola punta alla costruzione di un'etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza può conoscere e comprendere il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione. A tale scopo è necessaria una proficua alleanza tra scuola, famiglia e altre agenzie educative.

La legge n. 70 del 17 maggio 2024 estende espressamente la legge n. 71 del 29 maggio 2017 anche ai casi di bullismo; nell'art. 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Ai fini della presente legge, per "**bullismo**" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

Rispetto ad altre forme di aggressione o di violenza, il bullismo si caratterizza per la presenza simultanea di tre elementi:

- **intenzionalità:** il comportamento del bullo è teso ad arrecare intenzionalmente danno all'altra persona;
- **ripetizione:** l'atteggiamento aggressivo nei confronti della vittima si ripete nel tempo;
- **squilibrio di potere:** la vittima non riesce a difendersi perché il bullo è più forte della vittima (anche sul piano emotivo e/o sociale).

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari all'interno del quale, di norma, ciascun componente riveste uno specifico ruolo. I ruoli giocati dalle persone coinvolte possono essere ricondotti ai seguenti:

- **autore di atti di bullismo:** è di solito il più forte e il più popolare all'interno del gruppo dei coetanei; ha forte bisogno di autoaffermazione e di potere. Mostra estrema difficoltà nell'autocontrollo e nel rispetto delle regole, nonché scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. La sua aggressività non si riversa solo contro coetanei, ma spesso anche nei confronti di adulti (genitori e docenti). Non mostra sensi di colpa;
- **gregari:** sono i sostenitori degli autori di atti di bullismo bullo che ne rafforzano il comportamento intervenendo direttamente nelle azioni di violenza;

- **vittima:** è chi subisce aggressioni, prepotenze o offese, spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (l'aspetto fisico, la religione e la cultura, l'orientamento sessuale, eventuali disabilità...). È più debole rispetto agli altri, ha una bassa autostima, è di norma isolato e fatica a stringere relazioni con i pari. Per lo più finisce per accettare passivamente gli atti di bullismo perpetrati nei suoi confronti senza chiedere aiuto. Esiste anche la figura della **vittima provocatrice** che si caratterizza per la messa in atto di atteggiamenti fastidiosi o provocatori che attirano l'attenzione del bullo; viene normalmente trattata negativamente dall'intero gruppo;
- **osservatori:** sono il gruppo di coetanei in presenza dei quali normalmente si verificano gli atti di bullismo. Per lo più essi non intervengono né denunciano l'azione agli adulti (maggioranza silenziosa), per paura di diventare a loro volta vittime del bullo o per mera indifferenza. Il gruppo degli osservatori può altresì comprendere un difensore della vittima.

Il fenomeno del bullismo può assumere forme differenti; l'autore di atti di bullismo il bullo può prevaricare la vittima, in maniera diretta o indiretta, in maniera palese o nascosta:

- **bullismo fisico:** atti aggressivi (prendere a pugni, spintoni, sgambetti, calci, ecc.), danneggiamento o furto di oggetti personali della vittima;
- **bullismo verbale:** manifesto (insultare, deridere, offendere, umiliare, utilizzare fastidiosi nomignoli) o nascosto (diffondere voci false e/o offensive sulla vittima);
- **bullismo sociale/relazionale:** atti di isolamento, esclusione dal gruppo dei pari e dai giochi, parlare male della vittima per metterla in cattiva luce;
- **bullismo discriminatorio:** offese sul piano personale con la volontarietà di ferire la vittima nei suoi punti più deboli: disabilità, difetti fisici, religione, sessualità, nazionalità (offese razziali); offese a familiari per la situazione socio-economica o per il lavoro.

La Legge n. 71 del 29 maggio 2017 definisce il fenomeno del **cyberbullismo** come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo" (art.1).

Il cyberbullismo presenta elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale (intenzionalità, ripetizione nel tempo, squilibrio di potere), ma anche elementi di novità, che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno e che derivano dalle modalità interattive tramite cui esso viene perpetrato. I rischi di un tratto saliente di un atto di bullismo che avviene perpetrato attraverso la rete sono numerosi e assai gravi:

- **anonimato:** la vittima può non conoscere l'identità del suo persecutore che si nasconde dietro un nickname o un falso nome; non conoscere l'autore degli attacchi può aumentare il suo senso di frustrazione ed impotenza;
- **rapida diffusione:** la vittima può vedere la propria immagine danneggiata in brevissimo tempo in una comunità molto ampia, considerando che la diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito;
- **permanenza nel tempo:** i contenuti offensivi condivisi online, in quanto difficili da rimuovere, possono apparire a più riprese in luoghi diversi;
- **distanza tra bullo e vittima:** il cyberbullo non vede le reazioni della vittima ai propri comportamenti e spesso non è pienamente consapevole del danno che arreca (manca un feedback emotivo); ciò rende il bullo più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo.

Sono riconducibili al cyberbullismo le seguenti condotte:

- **harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi;
- **cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;

- **flaming**: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività online (es: dai gruppi WhatsApp);
- **denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali (forum di discussione, messaggistica immediata, siti Internet, ecc.) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- **outing estorto**: registrazione di confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un falso clima di fiducia – e loro inserimento integrale in un blog pubblico;
- **impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona, con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- **sexting**: invio di messaggi via smartphone ed Internet corredati da immagini a sfondo sessuale.

1. bis) PROCEDURA/PROTOCOLLO D'AZIONE

Sebbene non tutti i casi possano essere gestiti esclusivamente dalla scuola, il coinvolgimento della stessa nella presa in carico delle emergenze risulta fondamentale perché consente di:

- interrompere o alleviare la sofferenza della vittima;
 - rendere l'autore di atti di bullismo responsabile delle proprie azioni;
 - consentire all'autore di atti di bullismo di prendere consapevolezza dell'errore e di riparare al danno arrecato per essere reinserito in modo pacifico nel proprio gruppo sociale;
 - mostrare a studenti e genitori che ogni atto di bullismo e/o di violenza, di cui la scuola è a conoscenza, viene ammonito e comporta le conseguenze previste dal Regolamento delle sanzioni disciplinari;
 - mostrare che nessun atto di bullismo e/o di violenza è ammesso né tollerato all'interno dell'Istituto.
- Ciascun Consiglio di Classe prende in carico la situazione in eventuali casi di bullismo e cyberbullismo e si confronterà con il referente di Istituto per l'analisi del caso;
 - Il Team per la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo d'Istituto è direttamente coinvolto nella gestione dei vari casi e valuta di volta in volta se gli eventi occorsi sono riconducibili al bullismo. Il Team è responsabile della presa in carico e della valutazione del caso, della decisione relativa alla tipologia di interventi da attuare, nonché del monitoraggio del caso nel corso del tempo, il tutto in collaborazione con il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e i genitori degli alunni coinvolti.

Si ricorda che in base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'Autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi di bullismo e cyberbullismo **accertati**, il Dirigente ha l'obbligo di avvisare tempestivamente la famiglia.

2) SCHEMA Protocollo d'azione

FASE	SCOPO E AZIONE	SOGGETTI COINVOLTI
1. Prima segnalazione	Segnalare al referente o ad un membro del Team un presunto caso di bullismo/cyberbullismo per attivare un processo di valutazione e di presa in carico della situazione da parte della scuola.	Alunno vittima Alunno autore di atti di bullismo Alunni testimoni Docenti Genitori Personale ATA

2.Valutazione approfondita	Raccogliere informazioni e testimonianze sull'accaduto, valutare se si tratta di un effettivo caso di bullismo/cyberbullismo e scegliere la tipologia di intervento più adeguata al caso.	Docenti di classe Team Collaboratori DS Dirigente
3.La gestione del caso: gli interventi	Gestire il caso attraverso uno o più interventi opportuni, che prevedano il coinvolgimento delle famiglie degli alunni coinvolti, il supporto alla vittima, nonché misure per responsabilizzare l'autore di atti di bullismo/cyberbullismo.	Team Alunni coinvolti Genitori degli alunni Consiglio di classe Dirigente Collaboratori DS Psicologo scolastico
4.Monitoraggio	Monitorare l'efficacia nel tempo delle azioni intraprese.	Team Docenti di classe Psicologo scolastico

Ogni fase va documentata con un'accurata relazione/verbale da inviare al referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo e alla attenzione del DS.

FASE 1: PRIMA SEGNALAZIONE

Questa prima fase di segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni relative ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo, evitando che un caso di sofferenza non sia considerato perché sottovalutato o ritenuto poco importante.

La prima segnalazione di un presunto caso di bullismo e cyberbullismo all'interno della scuola può avvenire da parte di chiunque: la vittima stessa, eventuali testimoni, genitori, docenti, personale ATA.

Parimenti tale segnalazione può essere accolta da chiunque (studenti, docenti, genitori ecc.). **Chi si trovi nella situazione di accoglienza di segnalazione di un caso di bullismo ha il dovere di informare, per via orale e scritta, il referente d'Istituto, in modo tale da permettere una tempestiva valutazione del caso e un rapido intervento.** Nei casi indicati come codici verdi le attività di prevenzione universale saranno gestite dal Consiglio di Classe.

FASE 2: VALUTAZIONE APPROFONDATA

Ricevuta la prima segnalazione, il referente informa i membri del Team, il Dirigente e/o il Collaboratore del DS e procede all'analisi e alla valutazione dei fatti, in collaborazione con il docente coordinatore, il docente incaricato e gli altri insegnanti del Consiglio di Classe. In questa seconda fase avviene **la raccolta di informazioni dettagliate sull'accaduto** per esaminare la tipologia e la gravità dei fatti e **decidere la tipologia di intervento da attuare.**

A tale proposito il referente effettuerà interviste e colloqui con gli attori coinvolti, raccoglierà le diverse versioni e tenterà di ricostruire l'accaduto tramite la raccolta di prove e documenti (quando è successo il fatto, dove, con quali modalità).

Una volta raccolte le testimonianze, il referente e il Team procedono alla valutazione.

Se i fatti *non* sono configurabili come bullismo e cyberbullismo, non si interviene in maniera specifica, ma prosegue il compito educativo della scuola.

Qualora invece i fatti risultino confermati ed esistano prove oggettive e inequivocabili di atti di bullismo e cyberbullismo, il referente e il Team proporranno le azioni da intraprendere condividendole con il Dirigente. In particolare, in base alle informazioni acquisite nella valutazione approfondita relative a gravità della

sintomatologia/percezione della vittima, gravità della sintomatologia dell'autore di atti di bullismo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia, si delinea un codice di priorità di intervento.

- **CODICE VERDE:** livello di rischio di bullismo e vittimizzazione – Situazione da monitorare con interventi preventivi nelle classi;
- **CODICE GIALLO:** livello sistematico di bullismo e vittimizzazione – Interventi indicati e strutturati a scuola e, quindi, coinvolgimento della rete se non ci sono risultati;
- **CODICE ROSSO:** livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione – Interventi di emergenza con supporto della rete.

FASE 3: LA GESTIONE DEL CASO: GLI INTERVENTI

A seguito della valutazione approfondita e in base al Codice di priorità emerso, il referente e il Team sceglieranno come gestire il caso attraverso uno o più interventi. Ogni caso ha caratteristiche specifiche e andrà trattato in maniera diversa dagli altri. Tuttavia, in linea di massima, si prevedono i seguenti interventi:

- approccio educativo con la classe da parte di tutti i docenti del Consiglio di Classe
- intervento dialogico/educativo individuale;
- gestione della relazione educativa:
- coinvolgimento della famiglia;
- monitoraggio e supporto sistematico.

CODICE	INTERVENTO	CHI LO METTE IN ATTO
Codice verde	Approccio educativo	Docenti della classe Psicologo (se l'intervento è ritenuto necessario) Docente del Team
	Gestione della relazione e dialogo educativo	Psicologo Docenti del Consiglio di Classe Docenti del Team
Codice giallo	Approccio educativo con la classe	Docenti della classe Psicologo (se l'intervento è ritenuto necessario) Docente del Team
	Intervento individuale (con l'autore di atti di bullismo e con la vittima)	Psicologo Docenti del Team
	Gestione della relazione	Psicologo Docenti del Consiglio di Classe Docenti del Team
	Coinvolgimento della famiglia	Dirigente Scolastico Psicologo Docenti del Team Coordinatore di classe
Codice rosso	Intervento individuale (con il bullo e con la vittima)	Psicologo Docenti del Team
	Coinvolgimento della famiglia	Dirigente Scolastico Psicologo Docenti del Team
	Supporto a lungo termine e di rete	Accesso ai servizi del territorio tramite DS e Docenti del Team Famiglia

Nel verificarsi di situazioni riconducibili a un Codice Giallo o a un Codice Rosso, agli interventi sopraindicati si può associare il coinvolgimento del Consiglio di Classe, convocato in seduta straordinaria, per l'adozione di provvedimenti disciplinari e/o di azioni di giustizia riparativa, come previsto dal Regolamento delle sanzioni disciplinari, o l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria in caso di reato.

FASE 4: MONITORAGGIO

Il referente che ha condotto la gestione del caso, i docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti provvederanno ad un attento monitoraggio della situazione, con lo scopo di verificare eventuali cambiamenti a seguito dell'intervento, l'efficacia delle misure prese, la presa di coscienza delle proprie azioni da parte del bullo/cyberbullo, l'effettiva interruzione delle sofferenze da parte della vittima.

Ogni fase va documentata con un'accurata relazione/verbale da inviare al referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo e alla attenzione del DS.

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE RELAZIONI

Intervento con la <i>vittima</i>	Intervento con il <i>bullo</i>
<ul style="list-style-type: none"> - accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato; - mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo; - far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima; - informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta; - concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili); 	<ul style="list-style-type: none"> - importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto; - accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio; - iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione; - fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti; - mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione; - non entrare in discussioni; - cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori; - ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione; - in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi; - una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo; <p style="text-align: center;">Colloquio di gruppo con i bulli</p> <ul style="list-style-type: none"> - iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali; - l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;
<p><i>Far incontrare prevaricatore e vittima – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i – ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale – condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento 	
<p><i>Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe⁴.</i></p>	

COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

La conferenza di gruppo con la famiglia (*Family Group Conference*) è utile quando l'obiettivo è offrire sostegno ad un giovane (indipendentemente dal fatto che abbia subito o agito un danno) e alla sua famiglia per trovare gli strumenti necessari e intraprendere dei cambiamenti positivi. La procedura della FGC prevede tre fasi operative:

- A)** una prima consulenza con la famiglia è mirata all'ascolto e alla definizione degli obiettivi (trovare le strategie);
- B)** una seconda fase prevede uno spazio di autonomia della famiglia e un tempo in cui possa pensare a quali interventi ritenga opportuno sia in grado di mettere in atto;
- C)** un terzo incontro di confronto e di supervisione per valutare gli esiti delle strategie messe in atto sia a casa che a scuola.